OGGETTO: ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN AET SPA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare: l'art. 42 "Competenze dei Consigli", l'art. 112 "Servizi pubblici locali" e l'art. 113 "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica Richiamati:

- la legge n. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015) che stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;
- il D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica",
 il quale agli artt. 4 e 5 testualmente recita:

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

- 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 2 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o aglienti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.";

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

- 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.
- 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21- bis della legge 10 ottobre 1990,
- n. 287. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi."

Accertato che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al soprariportato art. 4, punto 2, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175;

Considerato che il servizio di igiene urbana costituisce una funzione fondamentale dell'Ente ai sensi dell'art. 19 del dl 95/2012 secondo I o*rganizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*

Riscontrata la necessità dell'ente di provvedere ad affidare all'esterno il servizio di igiene urbana , in quanto non dispone di risorse al proprio interno per poterlo assicurare;

Rilevato che il servizio di igiene urbana al momento è assicurato in forza di atti contingibili ed urgenti che in quanto tali possono essere provvisori;

Riscontrato che il Comune di Ciampino ha indetto un bando avente per oggetto, alle condizioni indicate, l'alienazione per lotti della quota di partecipazione al capitale sociale detenute dal Comune di Ciampino nella Società Ambiente, Energia e Territorio S.p.A. (A.E.T. SpA)

Che fra i lotti ce ne sono sono 3 che implicano ciascuno n, 2000 azioni aventi valore € 2.000,00 ed € 2.000,00 prezzo a base d'asta ;

Che fra i lotti ce ne sono sono 6 che implicano ciascuno n, 5000 azioni aventi valore € 5.000,00 ed € 5.000,00 prezzo a base d'asta;

Considerato che la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base pari ad €. 1,00 (uno/00) e la procedura verrà gestita mediante gara telematica ai sensi dell'art. 40 e0 52 del D.Lgs. 50/2016 al seguente link : https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneciampino

Considerato che il Comune di Rocca di Cave intende avvalersi pro tempore dei servizi forniti da AET SPA nell'ambito del modello di gestione "in house providing", ovvero mediante affidamenti a società soggetta a controllo analogo congiunto di servizio rientranti nell'attività istituzionale dell'ente locale, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse interne disponibili ed incrementare la qualità del servizio di igiene urbana ai cittadini;

Tenuto conto che il presente schema di atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. L

175/2016 nel sito Internet del Comune (Amministrazione trasparente/beni immobili e gestione patrimonio) e all'Albo pretorio);

Dato atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni non sono pervenute osservazioni

Preso atto che il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 5 – comma 3 – del D. Lgs. 175/2016, dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10.10.1990, n. 287;

Richiesto il parere favorevole del Revisore contabile sulla presente proposta di deliberazione, che verrà acquisito prima della seduta consiliare e conservato agli atti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

delibera

di procedere all'acquisizione di n. 2.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna della società Ambiente, Energia e Territorio S.p.A. (A.E.T. SpA), valore nominale 2.000, partecipando all'asta pubblica di cui alle premesse, offrendo il rialzo massimo definito dal servizio di ragioneria;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, ed art. 5, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione nella suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Rocca di Cave , è finalizzata alla produzione di servizi di interesse generale di igiene urbana ed è motivata dall'opportunità di concedere protempore affidamenti a società soggetta a controllo analogo congiunto di servizio di igiene urbana rientrante nell'attività istituzionale dell'ente locale, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse interne disponibili ed incrementare la qualità dei servizi ai cittadini ;

di dare atto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

di demandare al Sindaco o al delegato Responsabile dell'Area Servizi Finanziari l'adozione degli atti necessari per addivenire al perfezionamento dell'acquisizione delle azioni societarie, rendendo tutte le dichiarazioni all'uopo opportune e necessarie nonché a sottoscrivere il relativo atto di acquisizione;

di procedere all'iscrizione della quota sopra citata al patrimonio dell'Ente tra le immobilizzazioni finanziarie;

di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10.10.1990, n. 287;

di stabilire che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Enti e società partecipate" del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nonché dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016;

di dare atto che lo schema della deliberazione di Consiglio Comunale conseguente al presente provvedimento, prima della sottoposizione dello stesso al competente organo consiliare, è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, mediante pubblicazione nel sito Internet del Comune (Amministrazione trasparente/Enti e società partecipate) e all'Albo Pretorio, nonché sottoposta al Revisore Contabile di questo Ente per il prescritto parere;

di demandare a separato provvedimento l'approvazione della relazione ex art. 34 del d.l. 179/2012 per quanto riguarda l'affidamento eventuale ad AET spa del servizio di igiene urbana ;

Di approvare lo Statuto e s.m.i. allegato alla presente sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale,

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

- 1. E' costituita una società per azirnù a totale capitale pubblico, denominata Ambiente,
 - Energia e Territorio S.p.A,".
- Nei rappprti con I terzi 111 società potrà anche agire sotto la denominazione
 Ambi.en.te. Spa';.
- 3. La Società ,si intende costituita in conformità al modello in house providing, così oome delineato dalla Corte. di Giusti.zia dalla Comunità Europea e dalla giurispmdenza nazionale, La stessa persegue i plroprì obiettivi strategici e gestionali in coerenza e cor1 gli indirizzi dettati dai Co!}nmi soci.

Art.2- Sede

- 1. La Società ha sede li, Ciampino,
- 2. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Uliico ha facoltà dì trasferire la s·ede legale della società in altm luogo, purchè nell'ambito del territorio degli enti lo-calisod.
- Il C011siglio di Amministrazione o Amministratore Unico può istituire o sopprimere sedi second<ll'ìe, uffici, filiali, succutsali, agenzie e rappresentanze, purché si tratti di mere articolazioni organizzative della società prive di person.ilità giuridica.

Art. 3 -Dmata

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata a termini di legge.



Art 4- Oggetto

1. Scopo prùnario della Società è quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi pubblici di raccolta {al\che differenziata), di trasporto nonché di recupero, valoriz.zazione, intermediazione e commercio ovvero smaltimento (nelle diverse e più opportune forme) dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché, più in gene,;ale, la produzione e la fomitttra di servizi nel settore ambientale;

in via principale, ma

;,-;: 1;-i r..t.: E'.i:'i.òH'.g...ni. e T ?:"rit,o·ri'ò S,p,À. • 'tlia.Zza .::r. *E.* :Kèm ?ie(l:y·₁ 15 ''''poo4J Ciarn;pin:o f.Rl-i;)

Tel, 0-6-7.93Z8-9"1 'E:'a:.:: 0-6-79S-28924 • P.I. ->C.F,: lù,I,U:22910.◊¹

E-mai 1: info\$ambient:.è-s.ca. c_gf] - PEC: arobient•el!:nexgia.et.ét1:.:itorio,SJ?a·rnegalmail.ìt. *w:,;;;;*: .i,ant:e-sga.co:n







- non esclusiva, per i Comuni soci, nel rispetto delle percentuali di attività stabilite dalle norme vigenti.
- 2. Rientrano altresl nell'attività della Società la raccolta, il trasporto, il recupNo, lii valorizzazione, l'intermediazione ed il commercio ovvero lo smaltimento (nelle diverse più opportune. forme) di rifkl!i speciali, nonché la gestione in tutte le sue articolazioni del servizio di tariffazione e riscossione diretta della tariffa dagli utenti.
- 3. Ns!i limiti stabiliti ,;lalla legge la Società può svolgere attività di progettazione e/o di costruzione e/o gestione degli impianti relativi ai sen,izi di cui al precedentì còmmi 1} e 2) anche per soggetti pubblici o prìvatì diversi dagli enti locali socL Può altresì svolgere ulteriori servizi e attività, quali bonifiche di siti e/o discariche, controllate e non controllate, realizzazione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento deì rifiuti e bonifica delle aree da sostanze contaminanti.
- 4. La Società può quindi, a titolo esemplifkalivo e non esaustivo, effettuare: raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti urbani ed assimi.lati, rifiuti special perioolosl e non pericolosi, losski e nocivi, con diritto di privativa nei limiti d.i legge;

gestione industriale e commerciale degli impianti di trattamento e recupero, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le borufiche di discariche ed ambientali in genere;

spazzamenh::o delle vie, piazze ed aree·pubbliche e servizi collatera! quali in particolare: innaffiamento e lavaggio stradale, diserbò, manutenzione delle aree verdi e servizi ,;li valorizzazione ambié1tal1,, pulizia mercati, lavaggio e disinfezione del- servizi igienici pubblici, asporto carcasse di animali da strade ed aree pubblkhe, interventi straordin.-ri per pulizia manto stradale a seguito di incidenti, comprese le eventuali bonifiche;

e.spurgo dei pozzetti;

s.ervizio dì dem.uscazione, <lezanzarizzazione, derattizzazione ed altre disinfestazioni anche a richiesta di terzi, in conformità alle direttive sa.nitarie in matei:la nonché·servizio di disinfestazione ambientale per Ja profilassi delle malattie infettive disposte dall'uffici.o di igiei,e.

S:!nbiens::,a Sn.1.::::i;gia e TrzjrrittO,i-io S.p.k.. • P-ia.zza · J. F. Kertt':iédy 1• 15-0004-3 èiampino {RM} 'J;el Of-n32891 Fax:, 06-79528924 • P.I.-C.F.: 1:0.932'1;91007





- 5. Nei limiti stabiliti dalla legge la Società può svolgere, inoltre, attività di progettazione, realimazione e gestione di sistemi, · impianti alimentati da foitti rinnovabili e/o assimilate, nonché impianti di illuminazione pubblka, int.erventi di rispa.rrnl-0 e1,ergetico e qualsivoglia intervento nell'ambito dell'innovazione tecnologica coni,essa all'mtrodi1zione delle smart city anche per soggetti pubblici. o privati diversi dagli Enti Locali Soci.
- 6.1.a Sccietà può compiere tutte le operazioni ché risultano necessarie od utili **Per** il conseguimento degli scopl sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciai . industriali, finMziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assm1Zione della gestione di servizi pubblici locali o per altl'e attivilà comunque utili per il raggiunghnento dell'oggetto sodale.
- 7. Nei limiti stabiliti dalla legge la Società p1.1ò costituire wnsorzi e/o raggmppamenti temporanei di impresa co1 altre società l'I1 fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e lkit zioni pr.ivate effettuati da ei,ti p 1bblìci e privati per l'affidamento di servizi e/o alti,rità rientranti nel!'ambito del proprio oggetto, sociale.
- 8. La Sodetà può inoltre éontrarre mutut richiedere fidi, scontare .e sottosc:dvere effetti sia con istituti pubblici che ptiVati, concedere e ricevere fideiw,sioni e ipoteche di ogniordine e grado.
- 9.La Società assicura <1gli utenti e ai dttadinile in:fQimazioni inerenti .!:lì servizi gestiti.

A. rt. S - Capitale sociale e sod

- Il capitale sodale è fissato in Euro :3.010000 (tremìlionidiecimila), diviso in n. 3,010.0On (tremillonidiecimila) azioni nominative del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.
- 2, EE' espr-essamente vietato l'ingresso di nuovi soci privati per effetto del quale venga meno il vincolo del carattere totaliJ:arto pubblico del capitale sociale.
- 3. **n** domicilio del sod, degli amministratori e dei sindaci, pèr i loro rapporti con la società, è quello che. risulta dai**libri** sociali.

Art. 6 - Vatlazione del ap!tale soda.le

 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e neHermini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto.







- 2. In sede di aumento del capitale sociale -: salva diversa deUbim1zione del!'Assemblea gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione delle ar.ioni di rruova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro. dei soci alla data della deliberazione del.l'aumento di capitale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui al'J'art. 2441 Cod. Civ. è fissato dall'Assemblea.
- 3. Quando l'interesse della soci.età lo esiga, il diritto d'opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissioni può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata con le maggioranze di cui ali'art,2441 Cod. Civ.
- 4, I vers enti sugli aum nli di capitale potranno effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere vèrsatì all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro ridùesta dell' Consiglio di Amministra:done o Amministratore Unico e secondo le mpdalltà da qu.esto fissate. A cariço dei soci ritardatari neì pagamenti decorreranno gli interessi nella mis"!lra legale, salvo il diritto degli aniministratqrì di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Cod. Civ.

Ad. 7 ~Azioni

- 1. Le azioni sono nomitiàtive èd indivisibili e confel'iscooo ai loro possessoriuguali dirlttl.
- 2., La qualità dì azfonistà comporta di per sé la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della società ed al presente Statuto; cornporl;a inoltre l'elezione di domicilio nel luogo risultante dal librodel soci.
- 3. Ciascuna azione dà diritto ad un voto in Assemblea. La società ai sensi dell'art. 2346 comma J, Cod. Civ. non ha l'obblìgo di emettere titoli azionar!. Essa può emettere certificati provvisori, anche ammlativi, sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Am.ministratote Unico.
- 4. La società, ai sensi dell'art. 2348 Cod. Civ., potrà emettere categorie speciali di azioni (ietermù,a.ndo con successive .modifiche dello Statuto· il cOritenuto delle stesse circa idiritti patdmoniali e ammìnistratìvi.

Art. 8- Trasforimento delle azioni

Le azioni, !e obbHgazioni convertibili e/o i diritti di opzione di cui all'art. 2441
 Cod. Civ. - di seguito nel presente articolo semplkemente "azioni" - non possono





essere oggetto **di** trasferimento nei confronti di soggetti privati per effetto del quale venga meno !I vincolo del carattere totalitario pubblico del capitale sociale.

- 2. Viceversa sono in tutto o in par.te trasferibili daì soci a pubbli.cl:ie amnunistr;,.zioni e/o enti pubblici e/o soggetti che comu.nque conse11tono **n** rispetto dei principi
 - no1mativi e giurlspxudenziali, comunitari e nazionali, del cd in house providing.
- 3. Il trasferimento che intervenga in. violaziot e dì quanto previsto dal comma 2 del presente articolo si co11(lidera inefficace nei confronti della società e dei soci, coskchè la società non iscr.lverà l'avente causa nel libro soci e questi non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto, annesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquistate in viola.zione della predetta disciplina.
- 4. Il trasfer:in1ento delle azioni sarà oggetto di prelazione da eserdtarsi nel modo seguente.
- 5. **n** socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azionl, dovrà darne previa comunicazione al Consiglio .di Amministrazione o Amministratore Unico con raccomandata a.r., specifkando il numero delle stesse che intende trasferire, il soggetto o i soggetti disposti all'acquisto, li prezzo e le altre condizioni di trasferimento.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione o Amrrtinistratore Ut1lco provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimm\to, a darne comunicazione ai soci offrendo loro in prefazione le suddette azioni,
- 7. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata al Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico la proprìa incondizionata volontà dì acquistare in tutto o in parte le azio1tl offerte **hl** vendita.
 - 8. Il Consiglio di Amminisb:azione o Amministratore Unico, entro 10 (died) giorni dal rk:evimento, provvederà ad inviare.comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata 11,r., delle pmposte diacquisto pervenute o del mancato esercizio deUa prelaiione.
 - 9. Nel caso dì esercizio della prelazione da parte di pfo soci, le azioni sar?cnno attrìbt1ite agli stessi in proporzione a.lla rispettiva quota di partecipazione. al capitale della società.







- 10. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con la procedura di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri soggetti, purché a condizioni non Jnferiori a quelle indkate nè!l'offurta, prevìa procedura di cui ai successivi commi 9 e 10, entro i :30 {trenta) giorni successivi alla comunica.zione di Cui al comma 6.
- 11. In caso di alienazione di azioni ad altri soggetti, i sod dovranno chiedere il gradimento .ii Qmsi,glio di Amministrazione o Amministratore Unico.
- 12. Il Con\$Iglio di Amministrazione o Amministratore Unico dovrà comunicare al socio i>fferente., entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, ji mancatu gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunkazione nei tennini equivale ad accettazione tacita
- B. Qtta!siasi tr11\$ferimen.to di azioni d,e non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della 5ocietà e dei *soci* e non può essere annotato nel libro dei sod.

Art. 9 - Obbligazioni

- 1. La Società può emet!ere prestiti òbbligazlom1r! convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità previste negli art. 2410 e segg. del Codice Civile.
- 2. Le obl;,ligazioni convertit>ili possono essere sottoscritte solamei1te dai soci e il loro trasferimento è soggetto alle prescrizioni di çuì all'art. 8del presente statuto.

Art.10 - Organi della Società

- Sono organi della Soçietà:
 - a. l'Assemblea dei Sod;
 - b. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
 - c. il Collègio Sindacale.

Art.. 11- Assemblea dei Sod

-]. L'Assemblea generale dei Soci è costituita da. tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei Soci ed esercita co11giuntamente il cç,ntrollo si,1ll'andamento, l'organizzazione e il funzionamento della società. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obb;Jiga:no tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.
- 2. L'Assemblea èordinaria o &1:taordìn.aria a norma di legge.







- 3. i.:Assemblea è di regola convocata presoo la sede legale, salva diversa determinazione del Consiglio dì Amministra:.Jone o Amministratore Unico. Essa deve comunque essere convocata,, di norma, nell'ambito territoriale degli Enti locali soci.
- 4. Le Asse:mblee specialJ, so,:10 regolate ctal!e disposizioni dì legge.

Art.12 • Assemblea ordinaria

- 1. L'Assemblea ordinaria è convm:ata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni. dalla chiusura del!' esei:d:z.lo sociale pèr l'approvazione del bilanciò oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze l'o richiedano.
- 2. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amnurustrazione p Arnministratore Urù.co lo ritenga necessario e quando ne è fatta dòmanda da.tanti Sod che :rappresentino almeno il 5% del capitale sodale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico o in sua \'ece :il Collegio Sindacale, non provvedono, la convocazione deil'Assemblea è. ordinata con decreto del Presidente del 'Bribunale, su isti\ll.Za dei Soci stessi, il quale dle igna la persona che deve presiederla.
- 3. L'Assemblea ordinaria:

nomina gli amministratori, deterrtunandone il numero nei limiti. minimo e massimo stabì.liti dall"art. 19, il Presidente del Consiglio di A,runinistrazione o l'A.mministralure Unico;

- de1'1bl:'ta in ordine al compenso degli amministratori;

nomina i componenti effettivi e supplenti e il Presidente del Coll.lglo S.indacale, secondo le disposizioni cli cui aU'art. 27; fissa il compenso dei componenti del CollegioSindacale; revoca gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale;

conferisce e revoca l'irn:arko alla società di revisione in caso di certifk:azio11e volontaria o obbligatoria del bilancio;

fissa il·wmp ensoalla società di

revisione;

delibera in ordine aU'eserdzio dell'azione di responsabilità conìro gli Arnmh\tstratorl, i Sindoci, i liquidatoti e la società di revisione e in ordine aila rfnt1nzia e transazioni su dette azioni;

::,: 1b.i.• i,te· 'Erte.,r.g·i<'.'. e 're:?::"rito:r.•io- s .p• .l5.... • Pia·zza ,.T. F Kenned;r, 15 - Ö-0043 Ciat:tp.it10 O:tH}

'le.l Q6-il'S'3,2891 P:-«x., -06-7"93.2?••924 + l_-C::... 10-9.31.391.00'.'l

E--mail.: in fo@.air-.bienbe.-.sFE--.... ,.,, e::-C:::: Eimbien:..ie ergiaetr:ffritoriospa@-legalm..-=!lil.it

##".iiJ. air,.bien.t.e.-spa. com







approva il bilancio e delibera sulla d1,stinazione degli

utili; delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni

proprie;

delibera ex art. 2446 comma I Cod. Civ. snlla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltte un terzo h1 conseguenza di perdite;

delibe a su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal prèsente Statuto.

Art 13 - As, semblea straordinada

1. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti ì casi previsti dalla .Jegge ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico lo ritenga opportuno..

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni del!'Atto Costi.tuti.vo e dello Statuto, ivi comprese le operaziòru di fusione, esduse quelle di cui agli art. 2505 e 2505,bis Codice Ovile, scissione e trasformazione;
- sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- sulla determinazione dei poteri deì liql1ìdatori;
- sull'emissiorie di obbligàr.lonì;
- sulla proroga o lo \$doglimento della Società;
- su ogni altra mç1teria prevista dalla legge.

Art. 14-Convocazione dell'Assemblea

- 1, L'Assemblea C convocata dall'Organo amministrativo,. nella persona del Presidente o da chi ne fa le ved, o dal!' Amministratore Unico con l'indicazione dell'o1·a e del luogo del!'adunai\za e dell'elenco delle materie da trattare.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore U1ùco convoca le Assemblee mediante avviso comunicato ai soci eot1 mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almenCJ 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.







- 3. Nell'avviso dJ con,;,oca1..ione dell'Assemblea pµò essere fissato il giorno per la convocazione; che non può aver.i luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il glorno per la seco.11da convocazione non è indic!lto nell'avviso, l'Assemblea deve essere rkonvocata entro 30 giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le mod.alità di cui ai commi precedenti.
- 4. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regohlrme:nte rosl:ituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sodale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
- 5. Tuttavia in tale ipotesh;iascunO' dei partecipanti può opporsi alla di cussione degli argomenti sui quali non si ritenga s.uffidentemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi!.

Art. 15 - Partecipazione e iapprellentan.za ne11'Assemblea

- 1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei scid almeno .:inque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.
- 2. I legali rappresentanti dei soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Cìvl!e.
- 3. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle delibera,:ioni in cu1.il Socio abbia, per conto proprio o dì terzi, un interesse il1 conflitto con quello della Società, ai sensi dell'art. 2373 del Codice Civile.

Art. 16- Funzionamento dell'Assemblea

- 1. L'Assei:nblèa· è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal1'Amministratore Unico, in mancanza, dalla pe'.l'sona eletta con·il voto della maggioranza dei presenti
- 2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenu.ti a!r Asse1:nh1eca, fatti salvi i casi in cui tale tiffkio debba essere assunto da un notllio ai sensi di legge, ii segretario designato può essere scelto anche fra persone che non rivestano la qualità di sodo.
- 3. Spetta al Presidente o all'Amministratore Unico çon\$tatare la vajidità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, ti diritto degli intervenuti di







partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.

4. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono

palesi: Art. 17- Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

- L'Assemblea ordinad.i è regoiam1ente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti sod che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale avente diritto dì vo.to e in secondà convoc.az(one con la presenza di altre un terno del capitale sociale, con diritto di voto.
- 2. L'Assemblea ordinaria deUbera a maggioranza assoluta dei presenti, forme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente Stalitto.
- 3. La costiturione dell'Assemblea straordinaria e la sue delibera: ziòni sono disciplinate dalle norme contenute negli ar\i,coli 2368 e 2369 del Codice Ovile.

A t.18 - Verbalizzazione degli alti

1. Di og1u Assemblea viene redatto un verbal:e, il quale deve .essere approvato e sottoscritto dal Presidente e dai Segretario, q,,,iando non sia redatto da un notaio.

Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni.prese. A riduesta degli ititervenutì sono messe a verbale le loro dichiarazioni.

- 3. Le copie e gli estratti dei verbali ché devono essere prodotti In giudi.zlo saranno dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Am1ninistratore Unico o da chi ne fa le veci, o **da** un notaio.
- 4. Tutti i verbali delle Assemblw debbono essere inseriti per ordine cronologico in apposito registro.

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione ed Anunìuistratqte Unico

- 1. La Sodetà è amrninls!rata da un Consiglio di Amministrazione o eia un Amministratore Unico nominato dal!'Assemblea.
- 2. Il Consigli.o di Amministrazione è composto da un numèro di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, compreso il Presidente, la .ct.tl preci.sa determi11<1zioneè riservata all'Assemblea, all'atto della nomina.
- 3. Gli Ammhiis!ratori, che sono rieleggibili, durano ìl1 earka per un periodo non iMeriore a tm esercizio sodale e non superiore a tre eserdzi,, secondo la detemtinazione del!'Assemblea che li nomina. Gli stessi debbono essere scelti fra





- persone che hanno una speciale competenza tecnica o a:mrtùnistrativa, péi' studi. compiuti o per funzioni disimpegnate presso ,enti. o aziende pubblici e privati, nei settori di attiv:i-tà della società
- 4. La nomina del Consiglio di Ammilustrazione è. effettuata secondo modalita tali da garantire H rispetto del D.P.R. 30/11/2012, n. 251 e dunque che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo.
- 5, Nou possono essere ncm\inati Amministratoricoloro che.
 - si trovino nelle situazioni \ii CJ.li all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 deHa I. 27 dicembre 2006, n. 296.;
 - si .trovino in situazioni di conflitto diinteressi con la società;
 - versino in ogni altra situazione di i11con.fen"bilità di Incarico e/o incompatibilità prevista dalla normativa vigente.
- 6. Al momento della nornina e prim;i dell'accettazione dell'incarico, g:li Amministratori dovranno dichiarare che.non sussistano motivi di irlBlegglbilità, inconferibilità e comunque 'di incompatibilità nell'assunzionedelYinèatico \$tesso, nonché con gli incarichi di amministrazione e di oontrollo da essi eventualmente ricoperti in altre società ed énti pubblid o privati.
- 7. Gli .Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Sè la de adenza dguar,;la il Ptesidente, la comunkazione va resa al Vice Presidentè e al Pres1dente del Collegio Sindacale.
- 8. Gli AmrnWstratori sono revocabili in qualunque tempo dal!'Assemblea che li ha nonùnaH ai sensi de<J!'art. 2383 Cod. Civ.

Art. 2.0- Sostituzione degli Amministratori

1. Se nel corso dell'eserci;zio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratorin:ornin.a!i dal Consiglio cli Amministrazio11-e con le modalità di cui all'art. 2386 del Codice Civ.ile. Gli Amministratori temporaneamenw .nominali r stano in e.irica fino alla ptossima Assemblea.







- 2. Se, per dimissiMi o per altre cause, viene rn.eno la ll)aggioranza degli Amminis!ratori, quelli rimasti in carica devono convo,care \$'fil'!Za indugio l'Assemblea perché provveda alfa sosti, tuzione dei mancanti.
- · 3. Se vengono a cessa e tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve ess.ere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione

Art. 21 - Funzionamento d,el Consiglio di Amminislrazi.one

- 1.. Il Consiglio si riunisce neila sede legale della Sodetà o altrove, purché nell'ambito del rerritorio degli E;nti .locali soci, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.
- 2. La co; wocazione ha luogo quando il Preside11re ne ravvisa l'oppotturiiti\, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato o dalia maggioranza del Consiglio Amnùrùstrazione o dal Collegio Sindacale.
- 3. L.a convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata. telegramma o tele.fax, contenente l'Indi.cazione del foogo, della data, dell'ora e dell'ordine cl.e! giomo della riunione; da spedire a ciascun Consìgliere è<1 a ciascun Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. convocazione potrà essere fatta entro lo stesso tenni.ne, anche mediante posta .eletll:onica, aU'indirizzo notificato alla Società. A tal fine il Presidente verificherà, mediante l'elenco fornitogli dal fornitore dì accessi intemet, clie tutti qli Amministratori e Sindad abbiano rice\•uto l'avviso. Nei casi di uigenza, la convocazione potrà essere effettuata, telegrafica.mente o via telefax o posta elettronica, almeno 24 ore prima.
- 4. Le sed\tte convocate sel)za il rispetto delle predette formaJJtà sono valide se p,esenti tutti i Consiglieri e tutli i. Sindaci effettivi in carica..
- 5. La tratiàzione di argomenti non !ndusi nell'9rdine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

-...n:r; .amb.iente:-apa:,com







- 6. Il Consiglio di AiilmInistrazione è presieduto dal suo Presidente ovvero, in caso di assertza o impedimento, da chi ne fa le veci secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 3,
- 7. li Presidente Verifka la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione; le deliberazioni deyono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal voto, nòn v ngono ;::omputaU nel mu:nero dei presenti ai fini della votazione; essi sono illvece computati tra i presenti aj fini della determinazione del numero tegale per 1a validità della seduta; i. Consiglieri che escono dall'aula prin1a della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.
- .8, Le seditte del Consiglio di Amministrazione sonò valide se è presente la maggioranza dei componenti in ca:rka.
- 9. Le deliberazioni del Consiglio di Anurunistrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; il1 caso di parità sarà determinante 11 voto di colui èhe presiede l'adunanza.
- 10, I verbali delle sedute. del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amminfaìrazione stesso <1nche al di fuori dei suoi membri; in. caso di assenza ·o impedimento, il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengoilò sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.
- 1 I. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante 1' 1tilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo {teleconferenzà, vldeoco1,fere1,za ecc,) a condizione che tutti i pa1,tecipanti possàno essere identificati, sia lòr.o consentilo di seguire la discussione e dl intervenire in tempo reale alla tratta.zione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere;, trasmettere ovisionaredocumenti e sia garantitala contestualità delYesame e della deliberazi.one. In questo caso la riunione .del Consigli-0 di Amministrazione si còns.l<lera tenuta nel luogo in cui si ti'ovano Il Presidente ed il Segretario.

- - _ _'w"'1,'i'- mnb,iemte-:si:,a.c:om







- Art. 22- Poteri del Consiglio cli Amministrazione o deli'Amministratore Unico
- 1. Il Consiglio di Anuninistrazione o Amministratore Unico esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed esercita, ferme restan&o le competenze de:U'Assemblea stessa, le.funzioni necessarie per l'organizzazione della società nonché per assicurare il su.o ordinario funzionamento ed andamento, al fine deUa realizzazione dello scopo soci,tle.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico -ivi indusi eventuali Amministratori Delegati e/o genetali -e/o Procuratori Speciali ese.1'ci.tano le proprie funzioni ne:l dspetto delle forme e delle modalità di controllo analogo approvato dai comunisoci.
- 3. Il Consiglio di AmmInistrazione o Amnunistratore Unico delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:
 - fusio11e nei casi previsti dagli art 2505e 2505 bis del Codice Civile;
 adeguamenti forn,ali dèllo Statuto a disposizioni normative inderogabìll.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione o AJ.nmh1istratore Unico può delega.re le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; ad _{WIO} o pit1 Amministratoti Delegati, o ad un dii,ettore generale, determinandone Je attribuzioni, i poteri ed li compenso..
- 5. Il COilSiglio dì AnuJtin.Istrazione o Anuninistratore Unico può nominare, an<:!)e fra persone estranee ali'organo stesso, procuratori speciali e mandatari in g\=llere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compe!ISi.
- 6. Ali'Amministratore bele,gato e/o Direttore Generale ed al procµratori speciali di cui ai com.mi p,recedenti, qualom nomlnatì, spetta la rappresentanza della Sodetà nei limiti della delega conferita; il Consiglio di Amministrazione de!ennine.rà, nei limiti di legge, i compèns1 ad essi spettantL
- 7. L'Amministratore delegato e/o Direttore generale è nominato a rruiworanza assoluta de-l componenti del Consiglio di Amministrazione, co11 voto palése.
- Ari. 23 P:residente del Consiglio dii Amministrazione o Amministratore Unico







- 1. La fuma e la rappresentanza legale <lella Società nel confronti dei terzi tic! in giudizi.o spettano al Presidente del Consiglio di An1ministrazione o aù' Amministratore Unico
- 2. **n** Presidente o l'Amministratore Unico ,esercita.fio le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. In caso di assenza o irnpedunento, U Pres!d.:nte è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Ammlnistrazione al suo interno o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere piì1anziano di età,
- 4. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa ·firma possono essere ronferiti ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta;

Art, 24 - Compensi

- Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ali'Amministratore Unico nonché all'eventuale Ammmistratore Delegalo spettano i compensi deliberati dal!'Assemblea nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonçhé il rimborso dell'e spese effettivamente sostenute in ragione del loro o.ffidò.
- 2. La deliberazione di cui al precedente comma, ttna volta presa, sarà valida anche per gli esercizi siiccessivi fino a dive sa determinazione dell';,s\$emblea,
- 3. **n** compenso dei contponenti del Consiglio di Ammirùstrazione **o** Amministratore Unico, nonché le eventuali indennità di risultato, son.o stabiliti dal!'Assemblea con le modalità **e** nei limiti previsti delle vigenti disposizioni in materia,

Art. 25 - Collegio Sindacale

- 1. Il Collegio Sindac;ale sì compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e dì due sindaci supplenti ed è nominat-0 dall'Assemblea.
- 2. La nomil,a, del Collegio.sindacale è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto del D.P.R, 30/11/2012, n. 251 e dunque che il, genere =no rapprese11tato otténga almeno \111 terzo dei componenti dell'org:ano ovvero 1 (tmo) smdaco effettivo ed l(uno) sindaco supplente.







- 3. In caso di cessazione dalla carica di m1 sindaco, subentrano i supplenti, in ordine di età, che restano!11 carica fino alla prossima Assemblea.
- 4. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibììi.
- 5. Il compenso è stabilito dal!'Assemblea applkai1do le tariffe professionali in vigore.
- 6. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disdplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del Codke Civile.
- 7. Al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-his cpnu:na 3 del Codice Civile.
- 8. Il Collegio Sindacale inoltre attesta, mediante apposita relazione annuale da rendersi in sede di controllo di bilancio, la misura del fatturato annuo
- 8. Il Collegio è cosiitùito da revisori contabili iscritti nel. registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art, 26 - Bilandti

- 1. L'esercizio sodale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
- 2. Al tem'Ulle di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione. o Amrnirùs_!ratore Unico provvede, nei modi e11.ei termini di legge, alla predisposizioile del bifando sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi glomi, ovvero, qualora drc9stanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni

Art. 27 - Destinazione deali utili

dalla chiusura dell'esercì.zio.

1. GH utili netti, dopo il pretevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sodale, saranno r[partiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemble11, la quiile può, priorilarian1en.te, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioram,:mto dei servizi affidati a-lla società e a.ll'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i progr;unrni indicati da!J'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.







- 2. N pagame1\to dei divid,endi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico
- 3. I dividendi non riscossì entro il quinquennio dal giorno in rui si rendono esigibili, sonto prescritti a favore della società.

Art. 28 - Diritto dI recesso

- 1. I sod possono esercitare il diritto di recesso, ol!ré che néì casi previsti dalla legge, nei s,egucnti casi:
 - a. sopravvem.1.te e molivate ragfoni di pubblico interesse;
 - reiterate violazioni da parte della Società delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione .dei servizi ad essa affidati nel!'ambito territoriale di compe nza del singolo ente locale sodo:
 - c. impossibilità da parte del singolo énfie locale socio.dì cedete la partecipazione dopol'espletamento della procedura di cui all'art.R
- Per tutto ciòché oortcerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento dì liquidazione si applkano, in quanto compatibili, le disposizioni dì cui agli artt. 2437-bis e 2437-quaterdel Codice Civile.
- 3, Per la determinazione del valore di liquida.zione delle azioni ai sensi dell'art, 2437-quater comma 4 Cod. Civ. si stabilisce che il valore dì liquidazione sia pari al valore nominai.e delle azioni stesse aumentato proporzionalmente del valore di eventuali riserve di utili e decurtato di evenhrnH perdite Iscritte nel patrimonio netto alfa data dell'ultimo bilancio appmvato dall'Assemblea.
- 4. L'esercì.zio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi pubblici che sono stati da!i .In gestione alla Società da parte dell'ente locale socio recedente.

Art. 29 - Scioglimenlo e Uq uidazione

 [n ogni caso di scioglime:nto, a qualunque causa esso sia dovuto, l'Assemblea Straordinaria n_ominerà uno o più liq11id11lori, determinandone i poteri,. il compenso, che non potrà essere nel complesso superiore a quello percepito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dai!'AmmInistratore Unico al

..rr:b::- ·nt.,;;; s ·1er1;,da e Territ.01:io S.p ..s . • Piaz::t.a J. F. Kenne.-d.y., IS - 00:C.43 Ciampino {PJ·O Tel 06-...:r9"3289·1 Fax: -0'5-793289211 • I? .l ... a. F.: ·10932'2'9·1Ô·07







mo1:hento in cui la .società è posta in liquidazione, **e** dettando le nonne per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli ;;irtt. 2484 e seguentì del Codice Civile.

Art 30 - Controversie - clausola arbitrale

- 1. Qualunque controversia tra aziò!ùsti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sodali che .abbia per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle i inderogabile competenza dell'au orità giudiziaria, è demandata per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La nomina dei tre arbitri avverrà nella forma prevista dalla legge.
- 2. li Collegio risiede a Ciampirio ed ha i più ampi poteri r<\golamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta: a maggioranza. La determinazione del Còllegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri dfi1.1ti di firmai;la. Il Collegio determina altresì i criteri dì ripartizione delle spese e dei compensi.
- 3. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è stabilito nel Tribunale di Velletri.

Art. 31- Disposizione finale

1. Per h1lto quanto 11011 previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.



Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del avente ad oggetto << Adesione società in house providing AMBI.EN.TE Energia e Territorio S.p.a.>>.

Il Revisore Unico,

al fine dì rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale, nella sua fi.mzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'art. 239, co. I, D. Lgs 267/2000,

- Vista la richiesta di esame della proposta di deliberazione in oggetto, formulata in data odierna dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario);
- Pi-eso atto del favorevole parere di regolarità tecnica "Compatibilmente con la normativa vigente in materia di adesione e limitatamente a tale aspetto" e di quellà contabile sulla proposta, forniti dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario), ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L e del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- Letta la doc,m1e11tazione a supporto della proposta deliberativa inoltrata dal predetto Responsabile;
- Rilevato che con la proposta di deliberazione s'intende aderire alla Società AMBI.EN.TE Energia e Territorio S.p.a., mediante l'acquisto dì azioni per una partecipazione complessiva del Comune di Cave per € 2.000,00, al capitale sociale della società a partecipazione pubblica;
- Valutato che per la suddetta partecipazione non emergono apparenti profili di
 divieto di acquisizione, svolgendo la partecipata servizi di interesse generale "in
 house providing", per la qual cosa dev'essere pure oggetto di puntuale controllo
 analogo da parte degli enti partecipanti affidatari dei servizi, "... ritenuto il carattere
 strettamente necessario per il perseguimento delle ... finalità istituzionali" del
 Comune di Cave;
- Richiamata la nonnativa in tema di razionalizzazione delle partecipate ex L. 190/2014,
 e.i;!. "legge di Stabilità 2015" per quanto qui d'interesse nonché le previsioni dello schema di D. Lgs. dì "Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica", approvato dal
 - C.D.M. in data 20/01/2016 a seguito deUa riforma della P.A. contenuta nella Legge delega n. 124/2015, adottata anche per fornire adeguate risposte alle emergenze evidenziate nel Piano Cottarelli e per l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione delle concorrenza e del mercato nonché per la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- **Evidenziato** che la nuova normativa, ancorché non ancora entrata in vigore, prevede una motivazione analitica per l'acquisto *di* partecipazioni con l'evidenza delle ragio!Ù e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica, sulla sostem'bilità
 - fmanziaria, sulle possibile alternative delle risorse impegnate e sull'analisi della alternativa della gestione diretta od estemalizzazione del servizio di pubblico interesse:
- Dato atto cne la scelta dev'essere conipatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ne! rispetto del nuovo Codice dei contratti pubblici
 - D. Lgs. 50/2016 entrato in vigore il 18/04/2016;
- **Visto** il bilancio al 31/12/2015 della AMBI.EN.TE Energia e Territorio S.p.a. dal quale tra l'atro emerge:



PARERE DEL REVISORE UNICO PER PROP, DI DEL DI **e.e.** PER ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE------Pag. 1

- 2_)

dallo Stato Patrimoniale

un ingente credito verso i clienti, esigibile entro l'esercizio successivo, per
 €

25.870.587 *(Cfr.* pag. 18 del Bilancio d'esercizio 2015 pubblicato sul sito della Partecipata) su un totale dell'Attivo

- patrimoniale di€ 34.552.868; un debito verso fornitori, esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo, per complessivi € I 1.0199.366 (Cfr. pag. 21 del Bilancio d'esercizio 2015 pubblicato sul sito della. Partecipata);
- Debiti tributari, esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo, per complessivi € 10.2 l6.255 (*Cfr.* pag. 21 del Bilancio d'esercizio 2015 pubblicato sul sito della Prutecipata);

dal Conto Economico

Ricavi sulle vendite (AI) per€ 21.182.876 (*Cji-.* pag. 22 del Bilancio d'esercizio 2015 pubblicato sul sito della Paitecipata),

e che le surriferite risultanze cli bilancio necessitano approfondimenti in ordine alla tenuta degli equilibri, anche a ragione della circostanza che il Patrimonio Netto risulta essere inferiore al Capitale Sociale della Società per la negativa incidenza di perdite pregresse;

• Accertato che con la proposta, allo stato attuale, s'intende solo aderire alla suddetta Società, anche se agli atti vi è il prot. 161/16, del D.G. della AMBI.ENTE, al quale emerge "la disponibilità del socio di maggioranza Comune di Ciampino a cedere le quote richieste ... al fine di procedere ali'affidamento in house providing del servizio di igiene urbana" e che tale scelta è compatibile con quanto dichiarato nella Relazione sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2015: "AFFIDAMENTO IN HOUSE In particolare nell'anno 2015, considerata l'evoluzione normativa e le condizioni di completa deregulation che albergano nel mercato di riferimento, Ambiente matura la scelta di acquisire nuove commesse non più attraverso gare ma con affidamenti in house providing.

La scelta deriva essenzialmente da due motivazioni:

"imbarbarimento" del mercato di riferimento dove i player presenti derogano a qualunque regola di mercato;

Parificazione del/ 'in house providing a tutti gli altri strumenti di acquisizione dei

servizi...

(*Cfr.* pag. 15 del Bilancio d'esercizio 2015 pubblicato sul sito della Partecipata); quest'organo di controllo, per tutto quanto innanzi esposto e riferito, esprime il proprio

parere favorevole

a condizione che i competenti Organi Comunali svolgano le prodromiche verifiche innanzi evidenziate, nel rispetto della normativa giuscontabile vigente e per l'efficiente, efficace ed economica attività dell'Ente, e che gli esiti delle stesse vengano subordinati al controllo del Consiglio per le conseguenti attività.

Latina, 11 luglio 2016

PARERE DEL REVISORE UNICO PER PROF. DI DEL DI C.C. PERACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE